

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Dispositivo n. 48/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 62/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

Avv. Giuseppe Lepore – Presidente f. f.;
Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;
Avv. Antonino Piro – Componente;
Avv. Flavia Tobia – Componente;
Avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella riunione fissata il 15 giugno 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90 comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Pol. Real Cefalù ASD (matr. FIGC 934438) contro la società ACD Termitana 1952 New (matr. FIGC 949225) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 5/E del 18 dicembre 2019 – (Premio di preparazione per il calciatore Spagnolo David n. 15.02.2001 - matr. FIGC 2655105 – ric. n. 342),
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all'esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Pol. Real Cefalù ASD.
Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.

IL RELATORE
F.to Avv. Enrico Vitali

IL PRESIDENTE F. F.
F.to Avv. Giuseppe Lepore

Depositato in data 15 giugno 2020.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Salvatore Floriddia